



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0161/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 giugno 2023, sul ricorso ex artt. 30 e 31 CGS – CONI, con istanza di misure cautelari monocratiche ex artt. 96 e 97 CGS – FIGC proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese – Triestina valida per la giornata n. 38 del Campionato di Serie C, girone B del 22.04.2023 e terminata con il risultato di 1 – 2 nonché avverso il Comunicato Ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 225/DIV del 28.04.2023 ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento.
Condanna la società Piacenza Calcio 1919 Srl al pagamento delle spese di lite in favore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica

Depositato in data 7 giugno 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai